



# «TERRE E ROCCE DA SCAVO»

le attività di controllo

**Gorizia – sala Dora Bassi**  
**Venerdì 27 ottobre 2017**

Ispettore forestale Claudio Freddi



**...terre, rocce, ghiaia, materiali da scavo o rifiuti...**



# SOTTOPRODOTTO

Definizione - articolo 184-bis del D.Lgs nr. 152/2006

## Sottoprodotto

(è un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184, bis, qualsiasi **sostanza** od **oggetto** che soddisfa **tutte le seguenti condizioni**)

a) la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui **costituisce parte integrante**, e il cui **scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**

b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà **utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del **produttore o di terzi**

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato **direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**

d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a **impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana**.

## Sottoprodotto

Definizione - articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

### Sottoprodotto:

Circolare esplicativa del MATTM, per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, nr. 264 *«Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»*.

... a pag. 2, si legge...

***«Resta inteso, peraltro, che la qualifica di sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto, poi divenire sottoprodotto. Il possesso dei requisiti deve sussistere, dunque, sin dal momento in cui il residuo viene generato»***.



# Disposizioni comuni



Disposizioni comuni

art. 4 - Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano**



**qualificati come sottoprodotti  
e non come rifiuti**

Disposizioni comuni –  
art. 5 – DEPOSITO INTERMEDIO

2. Il **proponente** o il **produttore** può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei.

In caso di **variazione del sito di deposito intermedio** indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, il **proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione** in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.


3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Disposizioni comuni –  
art. 7 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21

**l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.**

**... PERTANTO QUEI MATERIALI  
TORNANO AD ESSERE  
CONSIDERATI RIFIUTI?  
CON LE RELATIVE CONSEGUENZE  
SANZIONATORIE?**





Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 9 – PIANO DI UTILIZZO

5. La sussistenza dei **requisiti di cui all'articolo 4** è **verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo**. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, **stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo**.

6. L'autorità competente, **qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4**, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

**... CHE ANDRANNO GESTITE COME RIFIUTI?**

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 13 – EFFICACIA DEL PIANO

1. Nel **piano di utilizzo** è indicata la **durata del piano stesso**.

Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene **entro due anni** dalla presentazione del piano di utilizzo.

2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 (aggiornamento) il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3.04.06 n. 152.

... CON EVENTUALI RELATIVE SANZIONI...

15. Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, **per cinque anni** a decorrere dalla data di redazione dello stesso e **reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo**.

Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 15 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO

1. In caso di **modifica sostanziale** dei requisiti di cui all'articolo 4, **indicati nel piano di utilizzo**, il **proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo** e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate.

L'autorità competente **verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione**, integrazioni della documentazione.

Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa

**2. Costituisce modifica sostanziale:**

a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo

b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo

c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo

d) la modifica delle tecnologie di scavo

Gli effetti delle **modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA** sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni  
art. 15 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO

a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo

b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo

c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo

d) la modifica delle tecnologie di scavo

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione.

**Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.**

Decorso **sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato**, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), **decorso 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato**, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.

5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), **decorso 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato**, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.

**... E SE NON COMUNICO LA VARIAZIONE? O NON ATTENDO I 60 GIORNI?**



1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, **relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili**, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare.

A tal fine il **proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.**

2. Nel caso di **aggiornamento o proroga del piano di utilizzo** l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall'articolo 15, comma 6, **dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.**

**... CHE ANDRANNO GESTITE COME RIFIUTI?**

# Disposizioni per cantieri di piccole dimensioni e per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

ART. 21 – DICHIARAZIONE DI UTILIZZO PER I CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.00

con la trasmissione,  
anche solo in via telematica

del modulo di cui all'allegato 6  
al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

**almeno 15 giorni prima dell'inizio dei  
lavori di scavo**

**... MODIFICA IMPORTANTE...**

**... SE IL TERMINE NON VIENE RISPETTATO?**

## ... onere della prova...

Cass. Pen., Sez. III, n. 16078 del 17/04/2015 – Pres. Fiale – Est. Ramacci – Ric. F.M.

RIFIUTI – Terre e rocce da scavo: su chi grava l'onere della prova?

*La disciplina sulle terre e rocce da scavo rientra tra quelle aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, pertanto l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione deve essere assolto da colui che la richiede.*

Cass. Pen., Sez. III, n. 5178 del 04/02/2015 – Pres. Squassoni – Est. Ramacci – Ric. Mainella ed altri

RIFIUTI – Terre e rocce e onere probatorio

*Come emerge chiaramente dal tenore della disposizione, quella delle terre e rocce da scavo è una disciplina che prevede l'applicazione di un diverso regime gestionale in condizioni di favore, con la conseguenza che l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge incombe su colui che l'invoca.*



## SANZIONI

...se la dichiarazione di cui all'articolo 21 è incompleta o errata, quali sanzioni si applicano?

### Art. 21

Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio DPR 445/00) in cui il produttore dimostra le condizioni di riutilizzo come sottoprodotto:

...ma tra le condizioni vanno annoverati solo gli aspetti sostanziali o anche quelli formali-amministrativi???

## SANZIONI

...sicuramente la compilazione non veritiera o falsa della dichiarazione sostitutiva di atto notorio DPR 445/00...

... integra la violazione di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/00, ovvero

### Articolo 75 Decadenza dai benefici

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

### Articolo 76 Norme penali

- 1) Chiunque rilascia **dichiarazioni mendaci**, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2) **L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.**
- 3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate **come fatte a pubblico ufficiale**.
- 4) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

«TERRE E ROCCE DA SCAVO»  
responsabilità, sanzioni

Gorizia – Sala Dora Bassi  
Venerdì 27 ottobre 2017



dott. Claudio Freddi - Ispettore del Corpo forestale regionale (Claudio.freddi@regione.fvg.it)